



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese	Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti	Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 987/2021 R.G.** promossa

DA

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(8007870587), in persona del presidente legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano
e Ivano Marcedone,

appellante

CONTRO

I SOFISTI s.a.s. di Sergio Ossino e C (01567540891), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Cinzia Blanco e Caterina Marangia,

appellata

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – sgravi
contributivi ex lege n. 407/1990

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 201 del 5 febbraio 2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società odierna appellata, annullava l'avviso di addebito n. 598 2018 00016251 54, con il quale l'INPS aveva chiesto il pagamento della somma € di 7.836,30 per il periodo settembre 2014-luglio 2017, in conseguenza della revoca degli sgravi contributivi di cui all'art. 8 della legge n. 407/1990 di cui la società aveva fruito.

Il giudice di primo grado, dichiarata la tempestività ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 dell'opposizione, affermava che la società opponente aveva correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare dei sopra menzionati sgravi contributivi, provvedendo al deposito di idonea documentazione attestante lo stato di disoccupazione dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 407/1990. Precisava che, di contro, l'ente previdenziale non aveva provato – come era suo onere – né le asserite inadempienze contributive da cui era scaturita l'emissione del DURC interno negativo e la revoca degli sgravi ex lege n.407/1990, né tantomeno l'invio, tramite PEC del 28.5.2015, dell'invito a regolarizzare le irregolarità contributive riscontrate.

Avverso la citata sentenza proponeva appello l'istituto soccombente, con ricorso depositato il 5 agosto 2021. Resisteva al gravame la società appellata.

La causa è stata posta in decisione l'8 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. L'INPS censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la società odierna appellata avesse adempiuto all'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per la concessione degli sgravi contributivi.

Premette che, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 407/1990, per beneficiare dei previsti sgravi, è necessario che il lavoratore assunto sia disoccupato da almeno 24 mesi, e che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 181/2000 “lo stato di disoccupazione *viene conservato a chi abbia svolto un'attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione pari a € 8.000,00 per gli anni in considerazione*” e che tale condizione non era stata provata. Il tribunale aveva erroneamente ritenuto che le dichiarazioni rese dal lavoratore (Vacanti) potessero essere sufficienti a documentare lo stato di disoccupazione.

Sostiene, poi, che l'attestazione del centro per l'impiego, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non poteva ritenersi idonea a provare, in sede giudiziale, lo stato di disoccupazione, atteso che la stessa è rilasciata da ente con poteri certificatori limitati alla assunzione e alla cessazione del rapporto di lavoro.

1.2. Inoltre, la società presentava uno stato di irregolarità contributiva per una serie di inadempienze e di ruoli mai saldati,

come documentato dall'INPS. Gravava sulla società l'onere di provare la regolarità contributiva che nessuna prova aveva fornito al riguardo.

2.1 L'appello è fondato.

L'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006 statuisce che *“A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Il contenuto della norma è chiaro, nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (DURC interno), e dunque al pagamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge, requisito ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla singole discipline attributive di agevolazioni, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati.

In materia di sgravi l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore (ex multis, n. Cass. n.16351/2007).

Era onere dell'opponente provare l'esistenza del requisito della disoccupazione dei lavoratori assunti per beneficiare dello sgravio contributivo e provare la regolarità contributiva.

Ritiene il collegio di esaminare in via prioritaria il profilo della regolarità contributiva, quale ragione più liquida.

Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'INPS non avesse dato prova della precedente inadempienza né della comunicazione dell'invito a regolarizzare del 28.5.2015.

In ordine alla rilevanza dell'invito alla regolarizzazione la sentenza appellata dà atto, in conformità al consolidato indirizzo della Corte di cassazione, che la mancata segnalazione delle irregolarità contributive non determina l'inesigibilità delle differenze contributive conseguenti alla decadenza dallo sgravio (Cass. 27107/2018; conforme Cassazione civile sez. lav. - 17/08/2022, n. 24854).

Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto che l'INPS non avesse provato la “dedotta precedente inadempienza contributiva da parte della società istante, né il relativo periodo contributivo”. Tale statuizione non può condividersi.

La società appellata con il ricorso introduttivo del giudizio ha dato atto di avere appreso che la revoca dei benefici della L 407/91 derivava da inadempienze contributive e ha lamentato il mancato invio dell'invito a regolarizzare, ritenuta presupposto indispensabile al fine della rilevanza del DURC negativo.

L'INPS ha prodotto in primo grado le note di rettifica emesse e l'elenco delle irregolarità.

Pacifica l'irrilevanza della previa comunicazione delle inadempienze contributive, osserva il collegio che la documentazione

prodotta dall'INPS fornisce elementi sufficienti e univoci dai quali è possibile ricostruire le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della pretesa impositiva. Le note in atti indicano analiticamente le somme dovute per i diversi periodi oltre accessori. L'INPS, peraltro, ha anche documentato l'invio delle rettifiche al destinatario presso lo stesso indirizzo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio e la restituzione al mittente per compiuta giacenza.

L'opponente non ha preso posizione in ordine alla sussistenza del debito indicato in modo puntuale nei documenti prodotti dall'INPS: non ha specificamente contestato l'esistenza delle inadempienze riportate negli atti e non ha provato l'avvenuto adempimento e dunque non ha dimostrato, com'era suo onere, la correttezza contributiva con conseguente perdita del diritto agli sgravi.

Rimane assorbito l'ulteriore profilo del difetto di prova del requisito della disoccupazione per ventiquattro mesi.

La sentenza impugnata va, pertanto, riformata con il rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito.

4. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e tenuto conto dell'attività svolta.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,

condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 2540,00 per il primo grado ed in euro 2906,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio all'esito
dell'udienza dell'8.2.2024.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Valeria Di Stefano

Il Presidente

Dott.ssa Elvira Maltese